SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 157)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
e ad interim del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 AGOSTO 1968

Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Onorevli Senatori. — L'articolo 24 della nuova legge sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, del 28 febbraio 1967 n. 131, ha stabilito che il Mediocredito centrale deve predisporre, entro il 30 ottobre di ogni anno, e per il successivo anno finanziario: « il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie ».

Un tale piano era già previsto dalla precedente legge 30 aprile 1962 n. 265.

Senonchè la nuova disposizione dell'articolo 24 della stessa legge 28 febbraio 1967 n. 131, nel ribadire la necessità dell'esistenza di un « piano » di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, ha voluto promuovere un necessario « coordinamento » tra il sistema delle garanzie assunte, per rischi di natura politica e commerciale, a carico dello Stato, per operazioni di esportazioni italiane, la cui gestione è affidata, dallo stesso articolo 24 della legge, ad un apposito Comitato interministeriale, ed il sistema del finanziamento delle stesse operazioni la cui gestione è affidata, in proprio, ma con fondi tratti dal Bilancio dello Stato, al Mediocredito centrale.

Il suddetto coordinamento, del resto, appariva tanto più necessario, dopo che la stessa legge n. 131, con l'articolo 18, aveva elevata dal 75 per cento all'85 per cento la misura dell'intervento del Mediocredito centrale, nel rifinanziamento dei crediti nascenti da esportazioni a pagamento differito.

E, del resto, le garanzie accordate dallo Stato, in base agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 della legge 28 febbraio 1967 n. 131, intanto

possono essere utilizzate dagli operatori economici beneficiari delle medesime, in quanto agli stessi sia data la possibilità di ottenere un largo intervento finanziario di Mediocredito centrale, in base al predetto articolo 18 della stessa legge. In altre parole, fatta eccezione per i pochi casi di « autofinanziamento » delle imprese esportatrici, nella stragrande maggioranza dei casi, la garanzia dello Stato rapresenta il mezzo per ottenere, contemporaneamente, il rifinanziamento dei crediti dallo stesso Mediocredito centrale.

Solo così, infatti, si realizza l'armonia dell'intero sistema voluto dalla legge 28 febbraio 1967 n. 131. Da qui, l'intervento, richiesto dalla legge medesima, per l'approvazione del « piano » di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale da parte del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito al risparmio ed il Comitato che sovraintende alla gestione assicuratica statale.

In obbedienza alle precitate disposizioni è stato presentato ed approvato il piano suddetto per l'anno finanziario 1968.

Il piano predisposto dal Mediocredito si basa su due elementi fondamentali, al fine di stabilire il coordinamento voluto dalla legge ed il miglior utilizzo delle disponibilità attuali e future:

- 1) gli impegni già assunti dall'Istituto, alla data odierna, per i finanziamenti da erogare secondo i tempi tecnici previsti contrattualmente per l'esportazione delle singole forniture, con pagamento differito;
- 2) gli impegni che prevedibilmente dovranno essere assunti nel prossimo anno finanziario, ed in quelli successivi, in rapporto alle nuove domande di finanziamento presentate dalle imprese esportatrici, per il tramite degli Istituti primari di credito.

Quanto agli impegni in essere, la cifra è già nota ed è certa, essa ammonta a 345,9 miliardi di lire.

Quanto ai nuovi impegni che potranno essere assunti nel corrente esercizio finanziario, la previsione è basata su un elemento di sufficiente approssimazione che è dato dalle « garanzie » e dalle « promesse di garanzie » già accordate, per conto dello Stato, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967 n. 131.

Il piano predisposto dal Mediocredito prevede una richiesta di rifinanziamenti a favore dell'esportazione per il corrente anno di 275 miliardi di lire.

Tale previsione è da considerare realistica dato che, alla data odierna, il Comitato interministeriale sopra citato ha già accordato « promesse di garanzie » per circa 576 miliardi di lire, parte delle quali è da prevedere che si trasformeranno in garanzie effettive, a carico dello Stato e che verranno ad aggiungersi alle altre garanzie già accordate.

La disponibilità dei mezzi finanziari del Mediocredito centrale, alla fine dell'anno finanziario 1967, era, soltanto, di 58,2 miliardi di lire, destinati, nel loro complesso, a far fronte sia alle esigenze dell'esportazione che alle esigenze delle medie e piccole imprese, industriali e commerciali operanti all'interno.

Per cui, tenuto conto della suddetta cifra d'impegni già assunti dall'Istituto al 31 maggio 1968 (345,9 miliardi di lire), l'Istituto medesimo ha dovuto fare ricorso ad una formula tecnica che gli consentisse di far fronte alle domande di « rifinanziamento », non nella misura massima dell'85 per cento prevista dall'articolo 18, primo comma della legge n. 131, bensì in una misura assai ridotta, cioè dal 26 per cento circa, mantenendo, tuttavia, il costo dell'operazione di rifinanziamento, a favore degli esportatori, nell'identica misura del 5,90 per cento circa, di interessi, in ragione d'anno.

L'adozione di questa formula tecnica, che consente di perseguire l'incentivazione dell'esportazione voluta dalla legge, postula la necessità di un ulteriore intervento del Mediocredito centrale sotto forma di « contributo agli interessi » a favore degli Istituti primari di credito i quali impiegano propri fondi, raccolti sul mercato, e quindi, a costi superiori, per coprire la differenza tra il 26 per cento e l'85 per cento del rifi-

_ 3 _

nanziamento concedibile agli esportatori, per i crediti accordati ai debitori esteri.

Alla concessione di tali «contributi» il « Mediocredito centrale, potrà far fronte utilizando in parte gli utili di gestione (circa 2,5 miliardi per ogni esercizio) mentre per la differenza, ha chiesto un'integrazione di fondi di 45 miliardi di lire da parte del Tesoro.

Tale cifra, ripartita negli esercizi finanziari dal 1968 al 1972, in ragione di 10 miliardi per i primi quattro esercizi e 5 miliardi per l'esercizio 1972, consentirebbe al Mediocredito centrale di far fronte agli « impegni » già assunto, rifinanziando, però, come sopra detto, i crediti dell'esportazione nella misura del 26 per cento, anzichè in quella massima prevista dalla legge. Questa soluzione, però, dal punto di vista delle imprese esportatrici, avrebbe il medesimo risultato economico, in quanto consentirebbe loro di sostenere il medesimo costo per le loro operazioni, rifinanziate dall'Istituto con il sistema misto (parte con contributo agli interessi e parte — 26 per cento — con erogazione diretta di fondi agli Istituti finanziatori primari).

Se non si adottasse tale soluzione per aumentare la misura dell'intervento, il Mediocredito centrale avrebbe bisogno di una ulteriore assegnazione di mezzi a titolo di aumento di dotazione del proprio fondo; ed a questo titolo, secondo il « piano di previsione », per il quinquennio 1968-1972 occorrebbero all'Istituto ben 257 miliardi di lire; cifra questa che, per il momento. non sembra possibile provvedere a stanziare nel bilancio dello Stato.

Per cui, il provedimento limita lo stanziamento di fondi a favore del Mediocredito centrale a 45 miliardi di lire ripartiti come sopra specificato, nel quinquennio 1968-1972.

L'articolo 2 del provedimento autorizza il Ministro del tesoro a consentire, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, al Mediocredito centrale di anticipare le somme eventualmente occorrenti, nel corso dell'esercizio finanziario, per la corresponsione di «contributi » agli interessi, per operazioni di credito finanziario. previsti dall'articolo 14 della legge n. 131.

La norma mira ad evitare il rallentamento delle operazioni di aiuto ai Paesi in via di sviluppo per semplici impedimenti di ordine procedurale e prevede, quindi, il rimborso delle anticipazioni fatte dallo stesso Mediocredito centrale, a valere sugli appositi stanziamenti del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 del provvedimento in esame si propone di soddisfare un'altra importante finalità: quella di elevare da 400 a 500 miliardi, il limite massimo delle garanzie che possono essere assunte a carico dello Stato, per il corrente esercizio finanziario, in base all'articolo 36 della stessa legge 28 febbraio 1967, n. 131.

La necessità di tale aumento si rende palese, non solamente perchè, come detto sopra, il Comitato di cui all'articolo 24 della medesima legge ha già accordato « promesse di garanzie », fino al 30 giugno del corrente anno, per oltre 570 miliardi di lire, ma anche perchè, presso la segreteria dello stesso Comitato, sono già in istruttoria nuove domande di concessione di garanzia da parte dello Stato, per oltre 100 miliardi di lire.

A fronte di tali cifre, per « promesse di garanzie » e per nuove garanzie richieste dagli esportatori, esisteva una esigua disponibilità di soli 65 miliardi di lire, alla stessa data del 30 giugno 1968, del platond di 400 miliardi fissato per il corrente esercizio; plafond che era stato, quindi già impegnato, nel primo semestre dell'esercizio, per 335 miliardi di garanzie già assunte a carico dello Stato.

Il motivo di così largo ed immediato impiego del plafond delle garanzie per il corrente esercizio deve essere ricercato, soprattutto, nel considerevole ampliamento del campo di intervento dello Stato nel settore dell'esportazione con la nuova legge del febbraio 1967 che, fra l'altro, ha esteso la garanzia dello Stato anche ai rischi di insolvenza commerciale per i crediti a breve termine.

Sicchè, il Comitato suddetto deve poter contare su di un ulteriore ampliamento del plafond delle garanzie assumibili a carico

dello Stato per il corrente esercizio; ampliamento che viene proposto, dal provvedimento in esame, nella misura minima di altri 100 miliardi di lire.

L'articolo 4 del provvedimento in esame propone di accordare al Mediocredito centrale l'autorizzazione ad addebitare al fondo per contributi e interesse, di cui all'articolo 31 della legge n. 1142, del 23 dicembre 1966, la differenza tra il tasso effettivo che lo stesso Mediocredito centrale deve pagare sulle obbligazioni emesse, in base alla legge medesima (tasso del 7,225 per cento) e quello del 5,50 per cento fissato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui da concedere agli Istituti

primari, per operazioni di finanziamento alle imprese italiane danneggiate dalle alluvioni.

L'articolo 5 infine, stabilisce un termine utile per la presentazione delle domande di finanziamento che le stesse imprese danneggiate dalle alluvioni possono presentare agli Istituti di credito, termine che originariamente non era stato previsto da alcuna disposizione di legge o regolamentare e che, invece, appare ora indispensabile fissare.

Il provvedimento, già presentato al Parlamento nel corso della IV legislatura e decaduto in seguito all'avvenuto scioglimento delle Camere, viene ora riproposto all'approvazione delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:

lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;

lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

La somma suddetta è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da corrispondersi,

in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi indicate, il Mediocredito centrale può essere autorizzato dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta.

Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalità dei rimborsi delle anticipazioni medesime.

Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 3.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, è elevato di 100 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.

Art. 4.

Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli Istituti ed aziende di credito per operazioni a favore delle medie e piccole imprese colpite dalle alluvioni e mareggiate

dell'autunno 1966, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare, fino all'importo di lire 8 miliardi, le disponibilità del Fondo istituito con l'articolo 31 della stessa legge n. 1142.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli Istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da parte del Mediocredito centrale, è fissato al 31 dicembre 1968.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.